



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

Settore 4 "Urbanistica-Cimiteri"

Spett.le Provincia di Caserta

Via Lubich, 6 ex Area Saint Gobain – Caserta

PEC: protocollo@pec.provincia.caserta.it

**Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento**

Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone 81100 Caserta(CE)

PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it

Spett.le RFI – Rete ferroviaria italiana

Gruppo ferrovie dello Stato italiano

Piazza della Croce Rossa 1 00161 Roma

RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale

Piazza Garibaldi, 1 - 80142 Napoli (NA)

PEC: rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it

Spett.le CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

Via della Cooperazione, 3 40129 Bologna, Italia

PEC: consorzionazionaleservizi@legalmail.it

Spett.le ENEL SOLE s.r.l.

Via Luigi Boccherini, 15 - 00198 - Roma

PEC: enelsole@pec.enel.it

Spett.le Open Fiber S.p.A.

Largo Guido Donegan, 2 – 20121 Milano

PEC: openfiber.permessi.campania@pec.openfiber.it

openfiber@pec.openfiber.it

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA FORMULA IN MODALITA' ASINCRONA
Procedimento Amministrativo Ordinario Conferenza di servizi ex art. 14 bis, Legge n. 241/1990 (art.1. comma 1 Dlgs n°127 del 2016)

AUTORITA'PROCEDENTE	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROPONENTE	OPEN FIBER S.P.A
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
OGGETTO DELLA PROPOSTA	Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 259/2003 Intervento per Progetto FTTH sito nel Comune di Santa Maria a Vico nell'ambito del Piano Italia 1 Giga (PNRR) nelle aree grigie della Regione Campania

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA le richieste della Società Open Fiber S.p.A. rappresentata nella persona di Vincenzo Gallo, C.F. GLLVCN66T29G942H, in qualità di procuratore e Regional Manager Campania, Basilicata e Calabria Nord della medesima società – acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. **6916/2025**, **6917/2025** e **6924/2025** del **03.04.2025** finalizzate all'autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

CONSIDERATO:

- Che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal D.L.vo 259/03 come da ultimo modificato dal D.L.vo 207/2021 che sostituisce gli artt. da 1 a 98 del D.L.vo 259/03;
- Che l'art. 43, comma 4 del codice delle comunicazioni elettroniche chiarisce che *"alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica"*;
- Che l'art. 49, comma 6 del codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che *"il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture"*;
- Che la nuova normativa prevede un regime di obbligatorietà per la convocazione della conferenza di servizi nel caso in cui al fine di installare infrastrutture di comunicazione elettronica sia necessario ottenere diversi provvedimenti da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti;
- Che alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui gli articoli n. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9;

Specificatamente, l'art. 49, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che:

- 2. "il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale";
- 3. "Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione";
- 4. "La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
- 5. "Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo";
- 7. "Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta";
- 9. "Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni. Decorso il termine di cui al primo periodo,

l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente

CONSIDERATO che l'intervento è subordinato a più atti di assenso, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle amministrazioni in indirizzo;

INDICE

conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel comune di Santa Maria a Vico (CE), nell'ambito del Piano Italia 1 Giga (PNRR) nelle aree grigie della Regione Campania, invitando a parteciparvi i soggetti e le amministrazioni coinvolte;

e a tal fine

COMUNICA

Che la documentazione oggetto della conferenza è depositata e consultabile al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ieegmBAqTLKjFuwaLKM1QDBYknp5uUzf?usp=sharing>

AVVERTE

- a) Che entro 15 giorni, dalla ricezione della presente le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art.2, co.7, Legge n.241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, questa amministrazione procedente invierà un'unica richiesta all'interessato. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., i termini potranno essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- b) Che entro 45 giorni le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
- c) Che le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere congruamente motivate e devono essere formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3);
- d) La mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato nel precedente punto b) equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti. (art. 14-bis, comma 4);
- e) Scaduto il termine dei 45 giorni, il sottoscritto concluderà la conferenza semplificata entro i successivi cinque giorni lavorativi con provvedimento motivato sulla base dei pareri pervenuti (Art. 14-bis, comma 5);
- f) Entro dieci giorni dopo la scadenza di cui alla lettera e) è convocata l'eventuale riunione in modalità sincrona solo se strettamente necessaria e nei casi tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lett. d).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Cuzzilla – email: roberto.cuzzilla@comunesantamariaavico.it - n. tel: 0823759525.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Roberto Cuzzilla

Firma sostituita mezzo stampa D.Lgs. 39/93